



Tribunale di Catania
prima sezione civile

proc. n. [REDACTED]/2005

Il Giudice Istruttore,
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
rilevato che è pacifico che la F. di fatto non goda della casa familiare, nonostante tale presupposto fosse stato positivamente considerato nel provvedimento presidenziale;
rilevato che essa, oggi, chiede l'assegnazione della casa familiare;
ritenuto che la detta istanza deve trovare accoglimento, posto che, a tutela della prole minorenne, l'assegnazione della casa familiare deve disporsi in favore del genitore collocatario, e dunque della F.
rilevato che parte resistente deduce la frapposizione di ostacoli, da parte della F., ad un corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e, in particolare, la sussistenza di comportamenti volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole;
ritenuto che appare opportuno invitare la F. ad astenersi da tale condotta - altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre ed i minori - la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. assegna, in favore di F. M. C. la casa familiare, sita in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], con i mobili e le suppellettili che l'arredano, perché vi abiti con la prole.

Statuisce, per il resto, come indicato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.

Catania, li 11/7/2006.

Plu